

**Edizione di lunedì 3 Aprile 2023**

## **CASI OPERATIVI**

**Aspetti fiscali e bilancistici delle vendite con prezzo da determinarsi**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **ADEMPIMENTO IN PRATICA**

**Speciale Bilancio 2022: la correzione degli errori non rilevanti**  
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Cessione del contratto di leasing e rilevanza della sopravvenienza attiva**  
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **ISTITUTI DEFLATTIVI**

**I diversi percorsi dell'accertamento con adesione**  
di Gianfranco Antico

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**La scissione come strumento per il ricambio generazionale**  
di Angelo Ginex

## CASI OPERATIVI

---

### ***Aspetti fiscali e bilancistici delle vendite con prezzo da determinarsi***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



#### **Domanda**

Una Srl che commercia in cereali acquista grano con ddt datati dicembre 2021 con prezzo da determinarsi.

In alcuni casi il prezzo viene determinato entro la data di approvazione del progetto di bilancio da parte del CdA, in altri casi entro la data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea e talvolta dopo tale data.

La Srl iscrive nel 2021 tali acquisti a un valore stimato sulla base dei prezzi a fine dicembre 2021, che rettifica nei casi di prezzo determinato entro il CdA del bilancio (e ove significativo anche se determinato entro l'assemblea del bilancio).

È corretto il comportamento?

Quali sono gli effetti fiscali di tali valutazioni?

Quali gli effetti sul valore delle rimanenze, sia di bilancio che fiscali?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



## ADEMPIMENTO IN PRATICA

### ***Speciale Bilancio 2022: la correzione degli errori non rilevanti***

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365



A seguito delle novità introdotte dal **Decreto Semplificazioni fiscali** (D.L. 73/2022), prima, e dalla **Legge di bilancio 2023** (L. 197/2022), poi, si ritiene particolarmente rilevante approfondire la disciplina contabile e fiscale prevista in materia di **correzione degli errori non rilevanti**.

Di seguito si propongono alcuni **schemi di sintesi** utili a comprendere meglio il tema.

#### **Aspetti definitori**

##### **“Errore”**

Come chiarisce il principio contabile Oic 29, il redattore di bilancio commette un **“errore”** se, **pur avendo a disposizione i dati e le informazioni necessari, applica in maniera impropria i principi contabili**.

Si pensi, quindi, ad un **errore di calcolo**, oppure ad un'errata rappresentazione dei fatti, o, ancora, alle **forme di negligenza nella raccolta dei dati**.

Non può parlarsi, invece, di errore, nel caso in cui, ad esempio, si renda necessario **modificare le stime in precedenza fatte** sulla base dei dati disponibili.

##### **“Errore rilevante”**

Un errore è **rilevante** se, da solo o insieme ad altri, è in grado di **influenzare le decisioni del lettore del bilancio**.

Non esiste, quindi, una soglia “quantitativa” ma si rende necessario valutare le circostanze.

In alcuni casi l'errore può essere tale da rendere **nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio**; si tratta, tuttavia, di casi non oggetto di esame da parte del principio contabile Oic 29.

##### **“Errore non rilevante”**

Questi errori possono essere **individuati per differenza**, tutte le volte in cui non risulta configurarsi un “errore rilevante”.

La **correzione di un “errore non rilevante”** deve essere **contabilizzata nel conto economico** dell'esercizio in cui si individua l'errore.

Il principio contabile, inoltre, **non richiede alcuna specifica indicazione in Nota integrativa** in caso di errore non rilevante.

#### Le novità

##### Il Decreto

##### Semplificazioni fiscali

Dal periodo in corso al 22.06.2022, ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata è riconosciuta la **rilevanza anche fiscale dei criteri di imputazione temporale in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili**.

Questa disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

##### La Legge di bilancio 2023

L'ambito di applicazione della nuova disposizione è stato **limitato ai soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti**.

Alla luce del quadro appena delineato, dunque, potrebbero verificarsi le seguenti situazioni.

#### I casi e le soluzioni

##### Casi in cui non trova applicazione il

##### principio di derivazione rafforzata (es.

##### microimprese che non

##### hanno optato per la

##### redazione del bilancio

##### ordinario, oppure

##### società di persone non

##### interamente

##### partecipate da società

##### di capitali)

##### Casi in cui trova

##### applicazione il

##### principio di derivazione

##### rafforzata ma la società

##### non è soggetta a

##### revisione

##### Casi in cui trova

##### applicazione il

##### principio di derivazione

##### rafforzata e la società è

##### soggetta a revisione

Restano applicabili i precedenti chiarimenti resi dalla [circolare 31/E/2013](#) ragion per cui il contribuente, ai fini fiscali, dovrà:

1. operare una **variazione in aumento o in diminuzione nell'esercizio di correzione dell'errore** per "sterilizzare" il componente negativo o positivo di reddito rilevato
2. trasmettere una **dichiarazione integrativa relativa all'anno cui si riferisce l'errore** per poter dedurre il componente negativo o assoggettare a tassazione quello positivo non correttamente all'epoca rilevato.

La correzione dell'errore **assume rilievo fiscale nell'anno in cui è effettuata**. Non è quindi necessario presentare alcuna dichiarazione integrativa.

## L'esempio

Si ipotizzi che una società **non abbia rilevato nel 2020 un costo**, ragion per cui il **debito verso un fornitore** iscritto in bilancio risulta di importo inferiore rispetto a quello effettivo.

La società **si accorge dell'errore nel dicembre 2022**. Alla stessa data dovrà quindi effettuare la seguente rilevazione contabile:

Sopravvenienza passiva (CE)                      a    Debiti vs/fornitori (SP)

Dal punto di vista fiscale, potrebbero prospettarsi queste due situazioni:

- se la **società non applica il principio di derivazione rafforzata**, oppure, pur applicandolo, **non sottopone il bilancio a revisione legale dei conti**, deve considerare la sopravvenienza attiva indeducibile nel 2022 (con una variazione fiscale in aumento in dichiarazione) e **presentare una dichiarazione integrativa a favore per l'anno 2020** al fine di poter dedurre il costo;
- se la **società applica il principio di derivazione rafforzata e sottopone il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti**, può considerare la **sopravvenienza passiva fiscalmente rilevante nel 2022**.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Cessione del contratto di leasing e rilevanza della sopravvenienza attiva***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



Nell'ambito delle aziende è prassi consolidata l'utilizzo del **contratto di leasing** quale modalità per la detenzione di beni strumentali il cui costo di "acquisto" è finanziato mediante il pagamento di un canone periodico.

Oltre ai tradizionali beni strumentali, quali impianti e macchinari, il contratto di locazione finanziaria è utilizzato anche l'acquisizione di **veicoli per il trasporto di persone**, i cui canoni soffrono delle limitazioni alla deducibilità contemplate nell'[articolo 164 Tuir](#).

Dal punto di vista fiscale, il contratto di leasing per tali autoveicoli pone sempre questioni critiche, soprattutto laddove, nel corso del contratto, si decida di **cedere l'auto prima del riscatto finale**, nel qual caso si deve procedere tramite la cessione del contratto.

Ed a tale proposito si pone la questione di **come deve essere determinata la sopravvenienza attiva** imponibile ex [articolo 88, comma 5, Tuir](#), considerando che la deduzione dei canoni di leasing è avvenuta in misura limitata, conformemente a quanto previsto dall'[articolo 164 Tuir](#).

Inoltre, poiché la cessione del contratto porta con sé l'anticipata estinzione del leasing, si deve comprendere se tale evento possa presentare effetti negativi in ordine alla **deduzione dei canoni corrisposti fino alla data di cessazione del contratto**.

Relativamente alla prima questione, come detto, nel caso in cui **l'impresa utilizzatrice ceda il contratto di leasing**, ai sensi dell'[articolo 88, comma 5, Tuir](#), essa realizza una **sopravvenienza attiva imponibile** in misura pari al **valore normale dell'immobile** alla data di cessione del contratto.

Come precisato dalla [circolare 108/E/1996](#) (quesito 6.11), per la determinazione della sopravvenienza attiva il predetto valore normale va **decurtato del valore attualizzato dei**

**canoni** relativi alla **residua** durata del contratto e del prezzo stabilito per il **riscatto**, che dovranno essere pagati dal cessionario in dipendenza della cessione del contratto.

Nell'ipotesi in cui oggetto del contratto di leasing ceduto sia un'**autovettura** rientrante nell'ambito di applicazione dell'[articolo 164 Tuir](#), si rendono necessarie alcune ulteriori considerazioni.

Tale disposizione, infatti, contiene alcune **limitazioni** al riconoscimento fiscale del costo sostenuto per l'acquisto dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio d'impresa od arte e professione.

Coerentemente, il **comma 2** di tale articolo precisa testualmente che *“ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le **plusvalenze** e le **minusvalenze** patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato”*.

Lo spirito della riportata disposizione è quello di **evitare un'ingiusta penalizzazione** nella determinazione di un componente reddituale positivo laddove i componenti negativi precedentemente dedotti abbiano sofferto di alcune **limitazioni quantitative**.

Nel caso di cessione del contratto di leasing avente per oggetto un'autovettura ci si pone il dubbio se tale **criterio di proporzionalità** (riferito in questo caso alla percentuale di deducibilità dei canoni di leasing) possa trovare applicazione anche ai fini del calcolo della **sopravvenienza attiva** di cui all'[articolo 55, comma 3, Tuir](#), posto che in tale contesto **non sussiste alcuna esplicita previsione normativa**.

Ragioni di coerenza normativa, tuttavia, farebbero propendere in senso **favorevole**, anche se ad oggi non risultano prese di posizione ufficiale da parte dell'Amministrazione Finanziaria, se non in relazione all'ipotesi di cessione dell'autovettura, ma successivamente al riscatto della stessa, nel qual caso è necessario tener conto dei canoni dedotti al fine di determinare la **plusvalenza tassabile** ([circolare 47/E/2008](#)).

Nulla è stato precisato in relazione alla **cessione diretta del contratto senza il preventivo riscatto** del bene.

Per quanto riguarda i canoni di leasing già dedotti in passato, il Ministero delle Finanze, nella [risoluzione 183/E/2000](#), rispondendo ad uno specifico quesito riguardante il riscatto anticipato del bene prima del decorso del periodo minimo sopra indicato, ha precisato che l'espressione “durata del contratto”, prevista dall'[articolo 102 Tuir](#), *“deve intendersi riferita alla durata del contratto prevista e non a quella effettiva”*.

Si ritiene, pertanto, che tale interpretazione possa essere estesa anche all'ipotesi di **cessione del contratto**, poiché anche in tal caso deve essere applicabile il principio esposto, secondo cui rileva la durata prevista contrattualmente e non quelle effettiva; consegue che, se la durata

prevista rispetta i vincoli dell'[articolo 102 Tuir](#), **non vi è nessun motivo per disconoscere la deduzione dei canoni** corrisposti dal cedente prima della cessione del contratto.



## ISTITUTI DEFLATTIVI

---

### ***I diversi percorsi dell'accertamento con adesione***

di **Gianfranco Antico**



In questi giorni l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al **D.Lgs. 218/1997**, per effetto delle diverse definizioni proposte dalla L. 197/2022, ha ricevuto un nuovo slancio.

Al di là dell'importante temporanea **riduzione sanzionatoria** (1/18 invece di 1/3), lo strumento permette a regime – in contraddittorio – di giungere ad una definizione concordata della pretesa fiscale.

Le regole essenziali, che possono consentire con immediatezza di avere un quadro chiaro dell'istituto, sono sostanzialmente contenute negli [articoli 5 e 6 del D.Lgs. 218/1997](#), ai fini reddituali ed Iva.

L'istituto prevede due vie per dare inizio al procedimento di adesione, assumendo, altresì, rilevanza il diverso momento di attivazione del procedimento, che determina effetti e conseguenze differenti:

- **iniziativa dell'Ufficio finanziario** ([articolo 5, D.Lgs. 218/1997](#));
- **iniziativa del contribuente** ([articolo 6, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. 218/1997](#)).

Nella prima ipotesi – [articolo 5, D.Lgs. 218/1997](#) – l'Ufficio notifica ai sensi dell'[articolo 60 del D.P.R. 600/1973](#), oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero Pec, un **invito al contraddittorio** in materia di imposte sui redditi e di Iva, che oltre ad indicare i periodi d'imposta suscettibili di accertamento nonché il giorno ed il luogo della comparizione, reca anche le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti nonché i motivi che danno luogo alla loro determinazione.

L'allora Ministero delle Finanze – [circolare 235/E/1997](#) – ha precisato che il contribuente, destinatario dell'invito, **non è obbligato a presentarsi** presso l'Ufficio e tale inottemperanza non è autonomamente sanzionabile, fermo restando – ovviamente – la potestà dell'Ufficio stesso di procedere alla notifica di atti di accertamento o rettifica.

In effetti, per tale comportamento, una “**sanzione**” – seppure **indiretta** – sussiste, perché al contribuente destinatario dall’invito a comparire, sia nel caso di inottemperanza che nel caso in cui il procedimento si concluda con esito negativo, è **preclusa la possibilità di richiedere ed instaurare di sua iniziativa il procedimento di adesione**, ex [articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 218/1997](#), qualora l’Ufficio proceda alla notifica dell’avviso di accertamento.

L’Amministrazione, quindi, instaura il contraddittorio con il contribuente **una sola volta**, senza possibilità di ripensamenti, fermo restando che gli Uffici possono valutare con la massima disponibilità eventuali motivate richieste di differimento, in caso di temporaneo impedimento del contribuente o del suo delegato.

Ricordiamo che l’[articolo 4-octies, del D.L. 34/2019](#), conv. con modif. in L. 58/2019, titolato “**Obbligo di invito al contraddittorio**”, intervenendo sostanzialmente sul D.Lgs. 218/1997, ha disposto forme di **contraddittorio rafforzate per gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020**.

Infatti, il legislatore ha inserito nel corpo del citato D.Lgs. 218/1997 l’[articolo 5-ter](#), prevedendo che l’Ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, debba notificare **l’invito a comparire di cui all’articolo 5**, per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

Sono **esclusi** dall’applicazione dell’invito obbligatorio gli avvisi di **accertamento parziale** previsti dall’[articolo 41-bis, D.P.R. 600/1973](#) e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall’[articolo 54, comma 3 e 4, del D.P.R. 633/1972](#).

In caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai **chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio**.

Il legislatore fa salvi i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, e le ipotesi di fondato pericolo per la riscossione: in tali casi l’Ufficio può **notificare direttamente l’avviso di accertamento non preceduto dall’invito**.

**Fuori dei casi di urgenza motivata o di pericolo per la riscossione**, il mancato avvio del contraddittorio mediante **la notifica dell’invito comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento**, sempre che, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

La seconda ipotesi – **iniziativa del contribuente** – presenta due percorsi diversi:

- **al termine delle operazioni di accesso, ispezioni o verifiche**, eseguite dalla Guardia di Finanza o dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria è data facoltà al contribuente di inoltrare **istanza in carta libera all’Ufficio competente**, chiedendo la formulazione di una proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione in adesione della

controversia, ai sensi dell'[articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 218/1997](#). L'Ufficio non è, tuttavia, obbligato in punto di diritto a convocare il contribuente, pur se le diverse indicazioni di prassi invitano a dare sempre una **risposta**. Deve ritenersi, tuttavia, che qualora l'Ufficio dia seguito all'istanza instaurando il **contraddittorio** e tale momento di confronto si concluda negativamente, il contribuente *"...non avrà più la possibilità di utilizzare la procedura di definizione con adesione nel caso di successivo avviso di accertamento relativo al medesimo periodo d'imposta, atteso che l'articolo 6, secondo comma, non consente di proporre istanza di definizione nel caso in cui l'accertamento notificato sia stato preceduto da invito a comparire"* (circolare Assonime n. 2/1998);

- **in assenza di analoga iniziativa dell'Ufficio e successivamente alla notifica di avviso di accertamento o rettifica non preceduto da invito a comparire** di cui agli [articoli 5 e 5-ter, D.Lgs. 218/1997](#), il contribuente può presentare **autonomamente istanza di accertamento con adesione**, ex [articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 218/1997](#), chiedendo **l'instaurazione del contraddittorio in ordine alle violazioni contestate con l'atto notificato**. L'istanza, redatta in carta libera, deve contenere il riferimento all'atto avverso il quale è proposta e l'indicazione del recapito, anche telefonico del contribuente, e può essere indifferentemente consegnata o spedita all'Ufficio che ha emesso l'atto impositivo. In ordine alle **modalità di presentazione dell'istanza**, la [circolare n. 28/E/2002](#) considera **tempestiva** la domanda spedita per posta entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, purché vengano rispettate dal contribuente le modalità prescritte dall'[articolo 20 del D.Lgs. 546/1992](#) (plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento). Le istanze di accertamento con adesione disciplinate dall'[articolo 6 del D.Lgs. 218/1997](#) possono essere presentate anche mediante pec (posta elettronica certificata) alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate che ha emesso l'atto impositivo.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***La scissione come strumento per il ricambio generazionale***

di Angelo Ginex



Sovente accade che, al fine di realizzare il **passaggio generazionale** della propria impresa, l'imprenditore ponga in essere una **scissione societaria**.

Trattasi di un'**operazione straordinaria** mediante la quale, ai sensi dell'[articolo 2506 cod. civ.](#), una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni ai soci.

Detto in altri termini, la scissione consiste nel **"frazionamento" del patrimonio** della società scissa in più parti e nella loro attribuzione a una o più società (c.d. società beneficiarie), le cui azioni o quote di partecipazione vengono attribuite ai soci della scissa, proporzionalmente o non proporzionalmente alle quote di partecipazione che questi avevano nella stessa.

La **prassi dell'Agenzia delle Entrate**, su sollecitazione di quei contribuenti che nel tempo hanno presentato istanza di interpello, è intervenuta sempre più spesso a fornire chiarimenti in merito a diversi aspetti delle **operazioni di scissione** finalizzate al **ricambio generazionale**.

Ad esempio, una delle questioni maggiormente discusse, anche in giurisprudenza, è rappresentata dalla **valutazione antiabuso** di un'operazione di scissione in ragione delle specifiche peculiarità di volta in volta sussistenti. Ciò sulla base della considerazione per la quale l'eventuale vantaggio conseguito dal ricorso al **regime di neutralità fiscale** della scissione di cui all'[articolo 173 Tuir](#) potrebbe risultare indebito, salvo che non ricorrano valide ragioni extrafiscali.

Sul punto è possibile osservare, rispetto al passato, una **maggiore "apertura"** da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ravvisa sempre meno una fattispecie di abuso del diritto ex [articolo 10-bis L. 212/2000](#).

Infatti con la [risposta a interpello n. 233/2023](#) essa ha chiarito che, nel rispetto delle condizioni indicate dal contribuente e nei limiti di quanto da essa stessa rappresentato,

l'operazione di **scissione parziale asimmetrica** concepita in funzione della **separazione dell'attività "caratteristica" da quella immobiliare** (vale a dire al fine di soddisfare i progetti imprenditoriali che ciascun socio intende perseguire), nonché per il **passaggio generazionale** non appaia in contrasto con le finalità di alcuna disposizione normativa fiscale ovvero di alcun principio dell'ordinamento tributario.

Quindi, alla luce della **nuova disciplina dell'abuso del diritto**, se il sistema fiscale offre più **percorsi alternativi** per addivenire al medesimo risultato e questi percorsi sono legittimi, il contribuente può scegliere quello meno oneroso (cfr., [risoluzione AdE 97/E/2017](#)).

Anche nella precedente [risposta a interpello n. 496/2022](#), l'Agenzia delle Entrate, in merito ad un'operazione di **scissione parziale asimmetrica** preceduta da un **conferimento** ai sensi dell'[articolo 177, comma 2, Tuir](#), ha precisato che non sussistono profili abusivi in quest'ultima operazione di conferimento qualora nessun *asset* della società beneficiaria della scissione sia impiegato per raggiungere **obiettivi esclusivamente personali oppure familiari** o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e sempreché dalle società beneficiarie non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei soci.

In senso contrario, invece, si segnala la [risposta a interpello n. 493/2021](#), ove l'Agenzia delle Entrate, chiamata a valutare un'operazione di **conferimento** in una *NewCo* delle partecipazioni detenute da una società seguito dalla **scissione totale** della conferente in due società di capitali, ha chiarito che, relativamente al comparto delle imposte dirette (Ires e Irpef), la riorganizzazione societaria così come prospettata dall'istante, benché diretta a favorire il completamento dell'avviato **passaggio generazionale**, costituisca una fattispecie di **abuso del diritto** ai sensi dell'[articolo 10-bis L. 212/2000](#).

Da ultimo, sotto un profilo meramente temporale, si segnala la [risposta a interpello n. 343/2019](#), ove l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di **scissione societaria**, non integra abuso del diritto l'inserimento di un'**apposita clausola negli statuti** di ciascuna società beneficiaria che consenta la conversione delle "Azioni B" in azioni ordinarie al verificarsi del decesso dell'esponente di prima generazione, finalizzata a preordinare le condizioni necessarie al **passaggio generazionale mortis causa** delle attività in favore degli esponenti di terza generazione.

Inoltre si è precisato che, al fine di non integrare una fattispecie di abuso del diritto, occorre che ciascuna società beneficiaria dia concretamente seguito ai rispettivi **progetti imprenditoriali**, affinché *"l'astratta **attitudine all'esercizio di impresa** non sia dispersa da una gestione di tipo liquidatorio, finalizzata a conservare nella disponibilità di ciascuna società beneficiaria i soli immobili eventualmente destinati all'uso personale o familiare dei soci di riferimento"*.

In definitiva, quindi, appare evidente come la scissione rappresenti sempre più un valido **strumento** per il **ricambio generazionale**, sempreché ciò avvenga nel rispetto della normativa tributaria sostanziale e dell'abuso del diritto ex [articolo 10-bis L. 212/2000](#).